

Pubblicato il 13/03/2019

N. 01671/2019REG.PROV.COLL.
N. 07290/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7290 del 2017, proposto da Isabella Mastrobuono, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castiello, Edoardo Giardino, Eugenio Mele, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27;

Sub Commissario alla Sanità Regione Lazio, Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, Macchitella Luigi nella qualità di commissario straordinario della Azienda USL di Frosinone, Sindaco di Frosinone nella qualità di pres. della Conferenza della Sanità dei Sindaci dei Comuni prov. Frosinone non costituiti in giudizio;

Commissario ad acta Sanità per la Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma, in sede di ottemperanza,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08486/2017, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza TAR Lazio, sez. III quater n. 769 del 17.1.2017 previa declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 28 del 26.1.2017 con la quale è stato nuovamente disposto il commissariamento dell'ASL Frosinone ed è stata negata la reintegra della prof.ssa Isabella Mastrobuono;

nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio quale commissario ad acta n. T00023 del 6.2.2017 col quale è stato confermato il commissario straordinario dell'ASL Frosinone nella persona del dott. Luigi

Macchitella, nonché per l'annullamento degli atti preordinati, connessi e/o consequenziali, tra i quali ultimi la deliberazione n. 201 del 7.2.2017 del commissario straordinario dell'ASL Frosinone dott. Luigi Macchitella con la quale si dichiara di “- prendere atto della nomina a commissario straordinario dell'ASL Frosinone con decorrenza 6 febbraio 2017”.

Visti l'appello in sede di ottemperanza ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del SSR Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Edoardo Giardino, Eugenio Mele, Elena Prezioso e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto - DCA 30 ottobre 2014, n.U00515 il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, prendeva atto che l'Organo indipendente di Valutazione – OIV della Giunta Regione Lazio aveva dato della prestazione del Direttore generale della ASL di Frosinone, dott.ssa Isabella Mastrobuono, e, quindi, con successivo decreto 2 novembre 2015, n.T00233, in applicazione di quanto disposto dal DLGS n.502/1992, art.3 bis, comma 6, unitamente all'art.5 del contratto di prestazione d'opera, decideva di non consentire alla medesima la prosecuzione dell'incarico quadriennale, che (conferito con contratto stipulato il 4 febbraio 2014) sarebbe venuto a naturale scadenza in data il 4 febbraio 2017, nominando contestualmente un commissario straordinario presso la ASUL di Frosinone.

1.1. Avverso tali provvedimenti (nonché altri strettamente conseguenti quale la DGR n.607/2015 di commissariamento della AUSL di Frosinone) la dirigente interessata propose ricorso (RG 14353) al TAR Lazio, che con sentenza 10 gennaio 2017, n.769, accogliendolo, annullava i provvedimenti impugnati tra cui, innanzitutto, la mancata conferma della ricorrente nell'incarico di Direttore generale della Azienda USL di Frosinone.

1.2. Ma, ricevuta la notifica della sentenza n.769/2017, la Regione con GDR 26 gennaio 2017, n.28, non ha proceduto al reintegro dell'interessata, rilevando (in esito all'istruttoria) che la medesima, poiché dal 13 ottobre 2016 ricopriva l'incarico (ritualmente comunicato al Commissario ad acta del SSR) di direttore sanitario della casa di cura Nuova Villa Claudia di Roma (in regime di accreditamento con il SSR Lazio), si trovava in situazione di "inconferibilità" dell'incarico di direttore generale, visto che, ai sensi del DLGS n.39/2013, art.5, "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro, che nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e

ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

1.3. Pertanto l'interessata impugnava la DGR n.28/2017 innanzi al TAR Lazio, chiedendone, dapprima, l'annullamento, previa sospensione, con ricorso RG n.765/2017 e, poi, chiedendone la dichiarazione di nullità con ricorso per l'ottemperanza RGn.1906/2017.

In particolare, con il ricorso RG n.765/2017, l'interessata deduceva, innanzitutto, la violazione dell'obbligo di esecuzione della sentenza di primo grado che aveva annullato il precedente provvedimento (di esonero della ricorrente dalla prosecuzione dell'incarico di direttore generale) e, comunque, contestava, tra l'altro, anche la errata applicazione dell'art.1 e dell'art. 5 del DLGS n.39/2013, in quanto la casa di cura Nuova Villa Claudia, situata a Roma, non sarebbe stata in alcun modo collegata alla attività svolta dalla Azienda USL di Frosinone.

1.4. Con sentenza n.8484/2017 il TAR Lazio, a prescindere dai profili preliminari, pronunciandosi sul ricorso nel merito, in parte lo ha respinto ed in parte lo ha dichiarato improcedibile.

In particolare il TAR, in primo luogo, ha respinto la domanda di annullamento della determinazione sul mancato reintegro dell'interessata nell'incarico in questione, ritenendo che la Regione non avesse violato l'obbligo di dare corretta esecuzione alla precedente sentenza di primo grado n.769/2017, in quanto “occorre considerare come non venga in alcun modo in rilievo un profilo di violazione ovvero di elusione del *decisum* costituito dalla sentenza di questa Sezione n.1160/2017” , *recte* n. 769/2017, “tenuto conto che le ulteriori determinazioni dell'amministrazione regionale, qui deprecate, fondano su circostanze nuove e, dunque, rimaste estranee al giudizio definito con la decisione appena richiamata”; mentre, per la restante parte, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento della connessa (impugnata) determinazione con cui la Regione ha, altresì, disposto un nuovo commissariamento dell'Azienda USL di

Frosinone ed una “nuova nomina” del commissario straordinario già in carica, per assicurarne la continuità operativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

1.5. Peraltro l'interessata, dopo la notifica della favorevole sentenza TAR n.769/2017 ed il passaggio in giudicato della medesima, con ulteriore ricorso RG 1906/2017, proposto al TAR Lazio, chiedeva, altresì, che fosse dichiarata la nullità (per violazione/elusione del giudicato) della DGR n.28/2017 e degli atti connessi con i quali la Regione (ritenendo di non procedere al reintegro della ricorrente nella carica a causa della dedotta “inconferibilità” dell'incarico) aveva disposto un nuovo commissariamento della Azienda USL di Frosinone, confermando, altresì, il commissario già nominato nel 2015 a seguito della mancata conferma dell'appellante nell'incarico di direttore generale.

1.6. Discusso al TAR Lazio il ricorso per l'ottemperanza nella stessa data del ricorso proposto in sede di cognizione, il giudice di primo grado con sentenza n.8486/2017 lo ha respinto, affermando che non sussiste la dedotta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.769/2017, in quanto le impugnate determinazioni della Regione “fondate su circostanze e motivazioni estranee e successive al giudicato, si configurano quali nuove scelte dell'Amministrazione, attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza”.

1.7. L'interessata ha impugnato la sentenza n.8486/2017 con l'appello RG 7290/2017 (notificato il 3 ottobre 2017), chiedendo, in riforma della medesima, in via principale, il riconoscimento del diritto alla reintegra nell'incarico di direttore generale della Azienda USL Frosinone fino al compimento del triennio contrattuale e la corrispondente condanna della Regione Lazio alle conseguenti determinazioni, nonché, in subordine, la condanna della Regione Lazio a corrisponderle i ratei di stipendio relativi al periodo contrattuale di servizio non svolto, con l'aggiunta degli accessori di legge.

1.8. Con memoria del dicembre 2017 la Regione Lazio, nel richiamare la motivazione della DGR n.28/2017, e cioè la circostanza che ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art.5 del DLGS n.39/2013 (in quanto la ricorrente aveva, comunque, svolto un incarico di direttore sanitario nelle more del giudizio), nonché le difese già svolte nell'analogo e coevo giudizio di appello RG 7578/2017, ha chiesto di rigettare l'appello in epigrafe con la conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché, in subordine, di limitare il riconoscimento delle differenze retributive pretese dall'appellante a quelle calcolabili fino al 13 ottobre 2016, data dell'assunzione dell'incarico di direttore sanitario presso la casa di cura Nuova Villa Claudia a Roma.

1.9. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo finanziario del SSR Lazio nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mera forma dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

1.10. Nello stesso periodo l'interessata ha proposto l'appello RG 7578/2017 (notificato il 3 ottobre 2017) anche avverso la sentenza n.8484/2017, pronunciata dal TAR Lazio a definizione del giudizio di cognizione RG 765/2017, chiedendo (con plurimi mezzi di impugnazione) che, in riforma della medesima, previa sospensione dell'esecutività, i provvedimenti impugnati in primo grado siano annullati e sia dichiarato il diritto dell'appellante ad ottenere la reintegrazione nell'incarico di direttore generale dell'Azienda USL di Frosinone per il periodo conclusivo dell'originario contratto di lavoro triennale (in quanto illegittimamente risolto prima della scadenza naturale).

1.11 Con successiva istanza del 10 novembre 2017, inoltre, l'appellante ha chiesto la "riunione" dei due appelli in epigrafe, ai sensi dell'art.70 cpa, al fine della "trattazione congiunta" per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

1.12. In conseguenza, su impulso dell'appellante e con l'accordo delle parti, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2017, l'istanza cautelare è stata

abbinata al merito per consentire la trattazione alla stessa data sia dell'appello RG 7578/2017 sia dell'appello per l'ottemperanza RG 7290/2017.

1.13. Infine, con memoria del 6 febbraio 2018 (congiunta per entrambi gli appelli), l'appellante ha insistito per l'accoglimento di entrambi gli appelli, deducendo che, tra l'altro, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda di corresponsione all'appellante delle somme non percepite in conseguenza dell'illegittimo diniego di reintegrazione nell'incarico di direttore generale e chiedendo, in subordine, che (nel caso in cui il Collegio ritenga ostativo l'assunzione dell'incarico a Nuova Villa Claudia dal 13 ottobre 2016) all'appellante sia riconosciuto almeno il diritto alla differenza tra gli emolumenti percepiti in base al contratto con Villa Claudia e quelli corrispondenti alla parte residua di incarico non espletato presso l'Azienda USL di Frosinone fino alla naturale scadenza al 3 febbraio 2017.

1.14. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo finanziario del SSR Lazio nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mera forma dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

1.15. Fissata la trattazione congiunta di entrambi gli appelli alla stessa data innanzi allo stesso collegio, rispettivamente in camera di consiglio (RG 7290/2017) ed in pubblica udienza (RG 7578/2017), ed uditi i difensori presenti, entrambe le cause sono andate in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto in via preliminare il Collegio ritiene opportuno precisare che (accogliendo la conforme istanza dell'appellante) ha disposto la trattazione congiunta dei due appelli in epigrafe alla stessa data ed innanzi allo stesso Collegio, in quanto le parti e *la res controversa* sono analoghe in entrambi i giudizi, evidenziando, comunque, che le due cause, poiché si trovano in due differenti fasi del giudizio, non possono essere riunite per essere decise con una sola pronuncia per ragioni di ontologica ed ineludibile disomogeneità.

2.1. Peraltro appare evidente che la trattazione di entrambe le cause alla stessa data ed innanzi allo stesso Collegio, consente in ogni caso al Collegio stesso di pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza n.8484/2017 (in fase di giudizio di cognizione e contraddistinto da un numero di Registro generale successivo, cioè RG 7578/2017), tenendo conto delle statuizioni assunte nel decidere prioritariamente il presente appello RG 7092/2017, proposto in sede di ottemperanza.

2.2. Ciò premesso in via preliminare, nel merito l'appello proposto in sede di ottemperanza per la riforma della sentenza di primo grado n.8486/2017 merita accoglimento nei sensi e limiti di seguito indicati.

In particolare il giudice di primo grado, nel ritenere che la Regione Lazio con la DGR n.28/2017 abbia dato corretta esecuzione alla propria sentenza (resa tra le parti) n.769/2017, ha affermato che “le ulteriori determinazioni dell'amministrazione regionale, qui deprecate, fondano su circostanze nuove e, dunque, rimaste estranee al giudizio definito con la decisione appena richiamata”. Pertanto, ad avviso del giudice di primo grado, poiché l'interessata, nelle more del giudizio (conclusosi con la sentenza favorevole n.769/2017) ha prestato servizio presso la casa di cura accreditata con il SSR Lazio “Nuova Villa Claudia”, come direttore sanitario a far data dal 13 ottobre 2016, si sarebbe perfezionata nei confronti della medesima la fattispecie della “inconferibilità dell'incarico”, disciplinata dall'art.5, comma 1, del DLGS n.39/2013.

2.3. L'argomentazione non appare condivisibile.

Infatti (in conformità a quanto deduce l'appellante), premesso che la nozione di “inconferibilità” risulta riferibile per sua natura ad una situazione soggettiva ampliativa non ancora perfezionata, il Collegio rileva che, nel caso all'esame, si controverte sul ripristino della situazione preesistente al provvedimento di rimozione dell'appellante del 2015, poi annullato dalla sentenza TAR n.769/2017, e non sulla nomina di un nuovo direttore generale della Azienda USL di Frosinone.

Pertanto, una volta annullato in sede giurisdizionale il provvedimento di rimozione dell'interessata dall'incarico di direttore generale non ancora venuto a scadenza (pur se per pochi giorni), la Regione avrebbe dovuto provvedere al ripristino, seppur con prescrizioni, del rapporto di lavoro con la medesima con effetto retroattivo "ora per allora", tipica conseguenza dell'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento illegittimo, mentre, per altro verso, non avrebbe dovuto ritenere ostativa al reintegro la circostanza che l'appellante, nelle more, svolgesse l'incarico di direttore sanitario a "Nuova Villa Claudia (ROMA), in quanto è fuori dubbio che le situazioni sopravvenute, comunque, esulano dall'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.769/2017 e che tale sentenza ha annullato il DCA 30 ottobre 2015, che aveva disposto la mancata conferma dell'interessata nell'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL di Frosinone.

2.4. In conseguenza la Regione, nel dare esecuzione alla sentenza di annullamento mediante l'adozione delle misure ripristinatorie della posizione dirigenziale *quo antea* in capo alla ricorrente vittoriosa, in ogni caso non avrebbe potuto prendere in considerazione situazioni sopravvenute e, quindi, estranee al giudicato, riservandosi, eventualmente, l'adozione di successivi ulteriori provvedimenti nel rinnovato esercizio della propria attività discrezionale.

Va, pertanto, disattesa l'argomentazione centrale della sentenza appellata (n.8486/2017) nella parte in cui il giudice di primo grado afferma che le determinazioni regionali impugnate, contenute nella DGR n.28/2017, proprio in quanto avrebbero fondamento in "circostanze e motivazioni estranee e successive al giudicato, si configurano quale espressione di nuove scelte dell'amministrazione attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggette ad uno specifico vincolo conformativo".

2.5. Invece, ad avviso del Collegio, la vicenda del contratto stipulato nelle more del giudizio dall'appellante (in data 13 ottobre 2016) con la casa di cura Nuova Villa Claudia (per svolgervi le funzioni di direttore sanitario) ricade più correttamente nella diversa fattispecie della “incompatibilità”, circostanza sopravvenuta al rapporto di servizio tra la AUSL di Frosinone e l'interessata, per cui la Regione, in conformità a quanto dettato dal richiamato DLGS n.39/2013, all'art.1, comma 2, lettera h, avrebbe dovuto al massimo attivare nei confronti dell'interessata la specifica procedura, che prevede la relativa sollecita contestazione, intimandole di scegliere, nel termine di 15 giorni (previsto dalla suddetta normativa a pena di decadenza), tra l'incarico di direttore sanitario di Villa Claudia e la pretesa reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda USL di Frosinone.

2.6. Né (come invece prospetta la Regione appellata) potrebbe ritenersi che la Regione fosse vincolata a valutare, nel caso specifico, le sopravvenute ragioni di “inconferibilità” e che queste le avrebbero impedito *ope legis* di conferire all'appellante l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL di Frosinone: infatti appare evidente che l'obbligo di ottemperare al giudicato ha valenza primaria ed ineludibile e, quindi, comporta a carico dell'Amministrazione soccombente l'esigenza di ripristinare la situazione preesistente al provvedimento lesivo poi annullato.

In conseguenza, nel caso di sentenze in attesa di esecuzione, l'esigenza primaria che sia ripristinata la legalità violata, comporta che non possa trovare ingresso la valutazione di situazioni sopravvenute a quelle oggetto delle statuizioni della sentenza medesima, mentre, ove necessario per l'interesse pubblico, l'Amministrazione dovrà trasferire la valutazione delle eventuali vicende sopravvenute nelle diverse sedi procedimentali, in cui si determinerà nell'esercizio dei poteri di amministrazione attiva di competenza.

2.7. Tanto meno la DGR 26 gennaio 2017, n.28, nel disporre la mancata reintegrazione dell'appellante nell'incarico di direttore generale, potrebbe trovare giustificazione nella circostanza che, poiché l'incarico veniva a

scadenza il 3 febbraio 2017 (cioè dopo pochi giorni dalla data di adozione della DGR) l'appellante, comunque, non avrebbe avuto la effettiva possibilità di svolgerlo.

Infatti appare evidente che l'imminente scadenza del contratto di prestazione dirigenziale in questione rappresenta soltanto un elemento di mero fatto, mentre, specularmente, la tutela giurisdizionale a favore della parte vittoriosa, bene costituzionalmente garantito, non consente che l'effettività della medesima si configuri come una variabile dipendente dalla durata del giudizio.

2.8. Come è noto, infatti, la reintegrazione del privato nel bene della vita inciso dal provvedimento illegittimo, poi annullato, avviene non solo in forma specifica, ma, ove questa non sia possibile per ragioni di fatto insuperabili, si realizza anche per equivalente, cioè con modalità che (come nel caso in cui una originaria pretesa in un bene infungibile viene convertita in una somma di danaro) tengano luogo della reintegrazione in forma specifica dell'assetto degli interessi leso, ove tale reintegrazione specifica nei fatti non sia più concretamente conseguibile.

2.9. Proprio in tema di reintegrazione in forma specifica o per equivalente della pretesa dedotta in giudizio, nel caso di specie, l'appellante, per l'ottemperanza della sentenza n.769/2017, ha chiesto, in via subordinata, che, ove non sia riconosciuta la reintegra dell'incarico di direttore generale in controversia, almeno le sia riconosciuto, quale ristoro per equivalente, il diritto a percepire gli emolumenti corrispondenti al periodo che intercorre tra la data della illegittima, e poi annullata, cessazione anticipata dell'incarico di direttore generale e la naturale scadenza del contratto dirigenziale al 3 febbraio 2017.

2.9.1. Pertanto, valutato nella sua globalità il contesto amministrativo in cui, nel caso di specie, si deve collocare l'obbligo di esecuzione del giudicato, riconosciuto a carico della Regione Lazio alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di

reintegrazione proposta in via gradata dalla appellante, ma con alcune precisazioni aggiuntive.

Pertanto, al fine di dare corretta ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n.769/2017, la Regione Lazio riconoscerà all'appellante la piena reintegrazione nell'incarico di direttore generale dell'Azienda USL di Frosinone, per la parte non svolta fino alla naturale scadenza, a tutti gli effetti ai fini curriculari ed assicurativo/previdenziali (ove più favorevole all'appellante), mentre, quanto al profilo retributivo (trattandosi, comunque, di prestazione lavorativa non eseguita) riconoscerà alla appellante il diritto a percepire soltanto la differenza tra gli emolumenti previsti dal contratto con la AUSL di Frosinone ed il trattamento retributivo percepito dal 13 ottobre 2016 dalla casa di cura Nuova Villa Claudia.

3. In conclusione, quindi, assorbito per economia di mezzi l'esame di ogni altro motivo di impugnazione dal quale l'appellante non trarrebbe ulteriore vantaggio, l'appello avverso la sentenza di ottemperanza di primo grado n.8486/2017 va accolto nei sensi e limiti indicati e per l'effetto, in riforma della citata sentenza, previa dichiarazione di nullità della DGR n.28/2017, elusiva dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza TAR Lazio n.769/2017, va dichiarato l'obbligo della Regione Lazio di provvedere, ora per allora, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla formale reintegra dell'appellante nell'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL di Frosinone nei sensi sopra indicati, con la precisazione che, comunque, considerata la prevalente esigenza del buon andamento dell'attività della Azienda USL di Frosinone, la reintegrazione non comporterà il diritto dell'appellante all'effettivo esercizio dell'incarico per il periodo residuale non svolto, ma soltanto il riconoscimento dell'intero triennio dell'incarico ai fini curriculari e previdenziali/assicurativi, nonché fino al 13 ottobre 2016 ai fini retributivi, con il connesso diritto al computo degli accessori di legge sul credito, mentre per il successivo periodo (da tale data alla scadenza naturale del contratto di direttore generale) dal trattamento retributivo spettante quale

direttore generale dovrà essere detratto l'importo degli emolumenti percepiti dall'interessata in qualità di direttore sanitario della casa di cura "Nuova Villa Claudia" di Roma.

Decorso l'assegnato termine di 90 giorni per adempiere, per il caso di persistente inerzia della Regione Lazio, il Collegio nomina, fin d'ora, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell'Azienda USL Roma 1, sita a Via di Santo Spirito, 3, Roma, che, anche mediante un dirigente suo delegato, in sostituzione della Regione inadempiente, provvederà ad adottare, nei successivi 60 giorni, i provvedimenti idonei ad assicurare la corretta e completa esecuzione delle statuizioni dettate nella presente sentenza per dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n.769/2017.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro 3.500,00, oltre gli oneri accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico della Regione Lazio, mentre sono compensate nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello in epigrafe nei sensi e limiti indicati in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di ottemperanza di primo grado n.8486/2017, previa dichiarazione di nullità della DGR n.28/2017, dichiara l'obbligo della Regione Lazio di dare esecuzione alla sentenza TAR Lazio n.769/2017, provvedendo, entro giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, alla formale reintegra dell'appellante, ora per allora e nei sensi e limiti di cui in motivazione, nell'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL di Frosinone; per il caso di persistente inerzia della Regione Lazio oltre il termine assegnato, nomina come commissario ad acta il Direttore generale della Azienda USL Roma 1, che, anche mediante un dirigente suo delegato, in via sostitutiva adotterà i provvedimenti necessari.

Pone le spese di lite a carico della Regione Lazio e le liquida in euro 3.500,00, oltre gli oneri accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, mentre le

compensate nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE

Lydia Ada Orsola Spiezia

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO